

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore) |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato in via provvisoria quale supplente del componente effettivo designato dal C.N.C.U. |

nella seduta dell'8 luglio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

FATTO

La ricorrente, quale titolare della carta prepagata aperta presso la banca resistente, con nota del 4 febbraio 2009 lamentava che, nonostante detta carta fosse stata ricaricata con euro 698,00, le era stato impossibile procedere all'acquisto on line di due biglietti aerei prenotati al costo di euro 671,21, in quanto la carta era risultata "incapiente". Tanto premesso, la reclamante, deducendo di essere stata quindi costretta all'acquisto dei due biglietti tramite una agenzia di viaggi, corrispondendo, a tale titolo il maggior prezzo di euro 786,600, chiedeva alla Banca il ristoro della somma di euro 115,39, quale danno subito.

La ricorrente, poi, con nota successiva del 2 marzo 2009, integrava la richiesta risarcitoria con quella di corresponsione delle spese legali nella misura di euro 150,09 e degli interessi (euro 0,47).

A tali richieste, la banca replicava negando che dopo l'effettuazione della ricarica risultassero "tentativi non andati a buon fine per insufficienza di fondi".

A tale risposta seguiva il ricorso a questo Collegio della ricorrente al quale contro deduceva la Banca.

DIRITTO

L'unico problema che questo Collegio - tenuto conto dei fatti esposti dalla ricorrente a corredo della richiesta risarcitoria e delle controdeduzioni opposte dalla Banca resistente -



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

è chiamato ad affrontare e risolvere, è squisitamente probatorio. Ciò posto e considerato che, in applicazione del principio di cui al noto brocardo (*onus probandi incumbit ei qui dicit*), colui che vanta una pretesa deve provare i fatti costitutivi del diritto azionato (art.2697, primo comma cod.civ.), laddove chi resiste può limitarsi a negare il diritto vantato ovvero a controdedurre fatti impeditivi o estintivi del diritto medesimo (nel qual caso ha l'onere di provare i fatti medesimi (art.2697/2 cod.civ.) è necessario precisare i termini fattuali della vicenda.

La ricorrente fonda la sua pretesa risarcitoria sul fatto che la carta prepagata, caricata con euro 698,00 alla data 17.12.2008, risultasse "incapiente" ai fini dell'acquisto *on line* di due biglietti aerei. In relazione a tale circostanza merita ricordare che, sullo scalare prodotto dalla Banca, è possibile rilevare che alle 15,44 del 17.12.2008 fu effettuata la ricarica di euro 698,00.

Per quanto concerne la asserita disponibilità di fondi sulla carta medesima, la ricorrente ha prodotto, oltre che la conferma di prenotazione dei biglietti aerei in oggetto, la mail con la quale il 18.12.2008, alle 13,13, le si comunicava, dalla società di servizio della compagnia aerea, che "*la carta di credito rifiuta il pagamento per mancanza disponibilità di fondi*",

A fronte di queste prove, la Banca non ha contestato tali circostanze di fatto limitandosi ad affermare che l'accaduto non fosse ascrivibile a sua responsabilità "*poiché quanto accaduto è regolato alle normative internazionali dei circuiti Visa e MasterCard*".

Risulta evidente, a fronte di tali difesa, che la ricorrente abbia provato adeguatamente le circostanze di fatto costitutive del diritto vantato mentre la Banca - che non ha, in sostanza, negato tali circostanze - non ha opposto alcun dato fattuale che la esonerasse dalla conseguente responsabilità con il cliente, essendo incontrovertibile che della "disonomia contabile" tra quanto risultava alla intermediaria e quanto emergeva dal circuito internazionale rispondeva esclusivamente la intermediaria.

Accertato, dunque, il diritto della ricorrente, va subito detto, in relazione al "*quantum*" richiesto, che la domanda della ricorrente può essere accolta nei limiti del maggior costo dei biglietti acquistati tramite agenzia (euro 115,39). Nessuna somma spetta per spese legali, in mancanza di una prova giustificativa delle stesse.

P.Q.M.

il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di € 115,39.

Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO